

COMUNE DI BELMONTE PICENO

Codice 44008

COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 11 DEL 12-05-20

OGGETTO:

APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI SICUREZZA DEL COMUNE DI
BELMONTE PICENO ANTICONTAGIO COVID-19

L'anno duemilaventi il giorno dodici del mese di maggio alle ore
12:30, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta
nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
signori:

=====

BASCIONI IVANO	SINDACO	P
DARI CLAUDIA	VICE SINDACO	P
SONAGLIONI ALBERTO	ASSESSORE	P

=====

Assegnati n. 3 In carica n. 3 Presenti n. 3 Assenti n. 0

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario

Sig. GIORGIO MARIAROSARIA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il
Sig. BASCIONI IVANO nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta
Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa (art. 1 comma 1 della legge 241/1990 e smi);

VISTO l'art. 48 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.), che definisce anche le competenze delle Giunte Comunali;

VISTO l'art.107 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.), che conferisce alla Giunta Comunale i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti/Responsabili dei Servizi mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

PREMESSO CHE:

- la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro impone l'adozione di una serie di adempimenti quali, a titolo esemplificativo, l'individuazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, la stesura e l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, un'adeguata formazione del personale in materia di sicurezza, atti a prevenire e/o limitare il rischio di infortunio sui luoghi di lavoro ed il verificarsi di danni alla salute dei lavoratori;
- gli adempimenti che il legislatore ha posto a carico del datore di lavoro sono molteplici e richiedono una profonda conoscenza relativamente alla materia della sicurezza del lavoro;

CONSIDERATO che ai sensi della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, D.Lgs 81/2008, il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre, di concerto con il RSPP ed il Medico Competente, il Documento di Valutazione dei Rischi che tale normativa agli artt. 17 e 18 prevede l'approvazione del Documento di Valutazione dei Rischi per la salute e sicurezza durante il lavoro;

che l'art. 28, comma 2 del medesimo decreto, dispone che il citato "Documento di Valutazione dei Rischi" (D.V.R.), venga redatto a conclusione della valutazione in collaborazione con il R.S.P.P. e il medico competente, con data certa, approvato e firmato dal datore di lavoro, e che lo stesso deve contenere:

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'art. 17, comma 1, lettera a);
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da

realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

- e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale specifica esperienza, adeguata formazione addestramento;

PREMESSO:

- che la normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro impone di dare seguito ad una serie di provvedimenti, tra i quali è compresa la valutazione dei rischi descritta dalla sezione II del decreto.

che l'art 29 del Testo Unico, rivisitato dall'art. 19 del d.lgs. n. 106 del 2009, poi così modificato dall'art. 13, comma 1, lettera b), legge n. 161 del 2014), stabilisce che la valutazione dei rischi debba essere immediatamente rielaborata, "in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza Sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza";

- che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza" internazionale";

PRESO ATTO

- dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione Mondiale della Sanità;
- della straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus"

DATO ATTO CHE

- tale epidemia costituisce sicuramente motivo per un intervento organizzativo all'interno del Comune di Belmonte Piceno, finalizzato a conferire sicurezza ai dipendenti quotidianamente impegnati nel servizio

- alla utenza;
- è necessario introdurre specifiche procedure operative e di valutazione dei livelli di rischio adeguati alla tipologia di epidemia in atto;

TANTO PREMESSO, Ritenuto di procedere all'approvazione dell'allegato Protocollo, nel quale, in relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la diffusione del COVID-19 ed in conformità alle recenti disposizioni legislative, sono predisposte tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus negli ambienti di lavoro, disciplinando con il presente piano tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate dai propri dipendenti.

DATO ATTO che tale documento va ad integrare il DVR già predisposto e depositato agli atti del Comune.

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli, resi in forma palese:

D E L I B E R A

DI APPROVARE le premesse del presente atto, che vengono qui richiamate, anche se non materialmente riportate, come parte integrante e sostanziale del presente atto ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90;

DI APPROVARE il Protocollo di Sicurezza del Comune di Belmonte Piceno anticontagio CoVid-19;

DI INDIVIDUARE quale Responsabile del Procedimento il Geom. Ezio Trentuno e demandare al Responsabile del Servizio Tecnico l'onere di adottare gli atti necessari e conseguenziali al presente, nei limiti della disponibilità di bilancio;

DI SOLLECITARE la designazione da parte dei dipendenti del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, come previsto dal d.lgs. 81 del 2008, il quale provvederà alla firma del Protocollo unitamente al Sindaco, al RSSP e al medico competente;

Infine, tante l'urgenza di dare attuazione alle misure indicate nel Protocollo di dichiarare, con separata e successiva votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L

=====

PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49 DEL D.GLS.18/08/2000 N. 267 (T.U.)

Per quanto concerne la regolarità tecnica e conformità
dell'azione amministrativa,
esprime

Parere: FAVOREVOLE

Data 12-05-20 Il responsabile del servizio

=====

IL RESPONSABILE Per quanto concerne la regolarità contabile di
e/copertura finanziaria,
esprime parere: FAVOREVOLE

RAGIONERIA

Data 12-05-20 Il Responsabile del servizio

=====

DELIBERA N.11

Seduta del 12-05-20

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to BASCIONI IVANO

IL SEGRETARIO
F.to GIORGIO MARIAROSARIA

E' copia conforme all'originale.
li, 02-10-20

IL SEGRETARIO
GIORGIO MARIAROSARIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 02-10-20, ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (T.U.).

IL SEGRETARIO
F.to GIORGIO MARIAROSARIA

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune dal 02-10-20 al 17-10-20, come prescritto dall'articolo 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 (T.U.), senza reclami.
li, 19-10-20

IL SEGRETARIO
F.to GIORGIO MARIAROSARIA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 12-05-20
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione nel sito web (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.);
[] perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (T.U.).

IL SEGRETARIO
F.to GIORGIO MARIAROSARIA
